



PARERE MOTIVATO
n. 163 dell'8 Luglio 2021

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante n. 1 al P.A.T.I. del Comune di Limana (BL).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nella Regione del Veneto è stata attuata con la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio";
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che *"per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento"*;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008 individua come autorità competente per la VAS cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa VAS, VincA, Capitale Naturale e NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa VAS, VincA, Capitale Naturale e NUVV;
- La Commissione VAS si è riunita in data 8 luglio 2021 come da nota di convocazione in data 7 luglio 2021 prot. n.306268;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Limana con nota pec acquisita al protocollo regionale al n. 179147 del 20/04/2021, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante n. 1 al P.A.T.I.;



PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere dell'11.05.21 acquisito al prot. reg. al n. 221242 del 13.05.21 del Comune di Sedico;
- Parere n. 23103 del 14.05.21 acquisito al prot. reg. al n. 227904 del 18.05.21 del Comune di Belluno;
- Parere n. 12685 del 20.05.21 acquisito al prot. reg. al n. 232913 del 20.05.21 della Provincia di Belluno;
- Parere n. 50000 dell'1.06.21 acquisito al prot. reg. al n. 251194 dell'1.06.21 di ARPAV,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n.131/2021 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE oggetto della verifica di assoggettabilità è la "*Variante n. 1 al P.A.T.I.*", che riguarda la parte di territorio ricadente nel Comune di Limana, finalizzata a recepire la nuova disciplina regionale in tema di contenimento del consumo di suolo (LR 14/2017 e DGR 668/2018). La variante è stata adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/06/2020. Nello specifico, con la proposta di variante in esame, sono confermati / rettificati gli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata definiti dall'art. 2, comma 1, lettera e) della LR 14/2017 e recepita, a livello normativo, la quantità massima di consumo di suolo stabilita dalla Regione Veneto;

PRESO ATTO CHE con la proposta di variante in esame viene apportato un adeguamento alle Norme Tecniche vigenti sostituendo il precedente limite di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) con il nuovo limite della quantità massima di consumo di suolo e proposta una perimetrazione degli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata (AUC) mediante introduzione di un nuovo elaborato del PATI (Tavola 5). In particolare, le Norme Tecniche (NT) saranno interessate dalla modifica dell'art. 67 (Quantità massima di consumo di suolo ed adeguamento alla L.R. 14/2017);

DATO ATTO CHE, per quanto attiene gli specifici aspetti riguardanti il contenimento del consumo di suolo, la superficie ricadente negli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata (AUC) è pari a 240,36 ha; la quantità di SAU assegnata dalla Regione e recepita con la variante in esame è pari a 16,70 ha, mentre la SAU Trasformabile residua è pari a 17,15 ha;

PRESO ATTO CHE:

- l'analisi di coerenza con la pianificazione sovraordinata e di settore non ha fatto emergere elementi di contrasto o di non conformità della variante;
- il quadro ambientale del RAP ha evidenziato una situazione priva di particolari criticità;
- l'analisi su ogni singola componente ambientale ha dimostrato come la variante in oggetto non determini effetti significativi sull'ambiente, sul patrimonio culturale e sul sistema socio economico;
- i pareri resi dalle Autorità ambientali consultate non hanno evidenziato, nel complesso, per le materie di specifica competenza, potenziali effetti derivanti dall'attuazione della variante;



VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA, in data 08.07.2021, dalla quale emerge che la "Variante n. 1 al P.A.T.I." del Comune di Limana (BL), non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente a condizione che siano recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale sopracitata;

ATTESO CHE il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere va garantito dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione dello strumento di pianificazione e che sull'ottemperanza delle medesime deve essere dato conto all'Autorità regionale competente per la VAS attraverso la redazione di una Relazione di sintesi;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante n. 1 al P.A.T.I nel Comune di Limana, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, a condizione che siano recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:

I. dando atto che non sono state riconosciute che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:

- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
- B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- C. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017;

II. Prescrivendo:

1. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Cypripedium calceolus*, *Adenophora liliifolia*, *Physoplexis comosa*, *Austropotamobius italicus*, *Lucanus cervus*, *Parnassius apollo*, *Parnassius mnemosyne*, *Zerynthia*



polyxena, Euphydrys aurinia, Coenonympha oedippus, Lopinga achine, Lampetra zanandreae, Barbus plebejus, Protochondrostoma genei, Salmo marmoratus, Cottus gobio, Knipowitschia panizzae, Salamandra atra, Triturus carnifex, Bombina variegata, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Rana latastei, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Zamenis longissimus, Natrix tessellata, Bonasa bonasia, Lagopus mutus, Tetrao tetrix, Tetrao urogallus, Alectoris graeca, Ixobrychus minutus, Egretta garzetta, Ardea purpurea, Pernis apivorus, Milvus migrans, Circus cyaneus, Aquila chrysaetos, Falco peregrinus, Crex crex, Sterna hirundo, Bubo bubo, Glaucidium passerinum, Aegolius funereus, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Picus canus, Dryocopus martius, Lanius collurio, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Myotis bechsteinii, Myotis daubentonii, Myotis nattereri, Pipistrellus kuhlii, Muscardinus avellanarius, Felis silvestris;

2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di garantire la permeabilità al passaggio delle specie di interesse comunitario ivi presenti, evitando nella fase attuativa qualsiasi opera viaria in grado di generare barriera infrastrutturale, e laddove necessario prevedendo la realizzazione di idonei e sufficienti passaggi per la fauna nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale, anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
4. di verificare e documentare, per il tramite dei comuni di Limana e Trichiana, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

III. Riconoscendo:

qualora non in contrasto con la vigente cartografia degli habitat e habitat di specie, la non necessità della valutazione di incidenza numero 8 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 *"piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza"* esclusivamente per le aree contraddistinte dalle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano



discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12180 - Strutture socio sanitarie (ospedali e case di cura)", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13210 - Discariche e depositi di cave, miniere, industrie e collettività pubbliche. Per i depositi sono compresi gli edifici e le installazioni industriali associate ed altre superfici di pertinenza", "13220 - Depositi di rottami a cielo aperto, cimiteri di autoveicoli", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "14110 - Parchi urbani", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)" nella revisione del 2018 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto.

Il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere va garantito dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione dello strumento di pianificazione e sull'ottemperanza delle medesime deve essere dato conto all'Autorità regionale competente per la VAS attraverso la redazione di una Relazione di sintesi.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore
U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di U.O.
VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV
PO VAS Responsabilità Gestione Istruttorie
Arch. Tarciso Sanavia

Il presente parere si compone di 5 pagine